

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 26/23

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Interregionale Campania Basilicata Puglia e Calabria", svoltasi a Giugliano (NA), in data 25 novembre 2023;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge che nella disciplina:
Danze Caraibiche coppie Senior II (45-54) classe A, la coppia contrassegnata con il n° di gara x formata dagli atleti xxxxxxxx - tess xxxxxxxx e xxxxxxxx - tess xxxxxxxx, appartenente all'Asa xxxxxxxx- cod xxxxxxxx si presentava alla chiamata in pista in ritardo;
- Rilevato altresì che l'atleta xxxxxx, richiamata dal Direttore di Gara per avere spiegazioni in merito al ritardo con cui si era presentata la coppia, si comportava in modo inadeguato, urlando nei confronti dello stesso Direttore di Gara, accusandolo di non aver rispettato i tempi di riposo tra una competizione e l'altra, ed allontanandosi senza neanche ascoltare le motivazioni addotte dal Direttore che tentava tra l'altro, di farle comprendere l'inadeguatezza della sua reazione;
- Rilevato infine che nella sezione "Comitato Organizzativo" della relazione di gara il Direttore di Gara evidenziava una serie di problemi di diversa natura verificatosi sia nella fase preparatoria che durante la competizione, dovuti ad una organizzazione non adeguata del Comitato Regionale Campania, che ha creato disagi lamentati anche da tutto lo Staff Federale;
- Considerato che il comportamento degli atleti xxxxxxxx tess xxxxxxxx e xxxxxxxx - tess xxxxxxxxxx contravviene a quanto previsto dall'art 31.1 del RASF – Parte tecnica Generale per cui: *"è cura dell'atleta verificare il risultato ottenuto nel turno di gara al fine di essere pronto, qualora abbia superato la selezione a rientrare in pista per disputare il turno successivo"*;
- Considerato inoltre che il comportamento dell'atleta xxxxxxxxxx tenuto nei confronti del Direttore di Gara costituisce violazione dell' art..1 commi 1 e 5 del Regolamento di Giustizia Fids e dell' art.2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni;
- Considerato infine che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza
- Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere all'atleta xxxxxxxx - tess xxxxxxxxxx, la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- di infliggere all'atleta xxxxxxxx - tess xxxxxxxx, la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi due;

- di infliggere all'Asa xxxxxxxx - cod xxxxxxxx la sanzione dell'ammenda di Euro 200.00 (duecento/euro);
- di rimettere copia della relazione di gara alla Segreteria Generale, per quanto di propria competenza, in merito a quanto relazionato sul comportamento tenuto dal Comitato Regionale organizzatore della Campania.

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa, **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via e-mail all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 7 dicembre 2023

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli